

COMUNE DI COLOGNA VENETA

Provincia di Verona

Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici e Manutentivo

SERVIZIO PER SFALCIO DEI CIGLI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ANNO 2019 PERIODO LUGLIO - OTTOBRE

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 1 - Oggetto dell'affidamento

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione a regola d'arte della prestazione denominata "SERVIZIO PER SFALCIO DEI CIGLI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI".

L'appalto ha per oggetto il servizio di sfalcio delle banchine stradali provinciali, da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale di Cologna Veneta, con cadenza periodica secondo le indicazioni dell'Ufficio Manutenzioni.

Articolo 2 – Norme e condizioni.

Nell'esecuzione della prestazione, l'Appaltatore osserva le norme e le condizioni del presente e della documentazione seguente:

- CAPITOLATO PRESCRIZIONI TECNICHE
- DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
- DISCIPLINA CONTRATTUALE
- DISTINTA STRADE INTERVENTO
- PLANIMETRIA
- polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 6 e 7;

Stazione Appaltante ed Appaltatore dichiarano di conoscere e di approvare tali documenti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 – Corrispettivo

Il contratto è stipulato interamente "a corpo". Il corrispettivo, dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto e come determinato in sede di gara, è fisso e invariabile.

Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

I prezzi unitari di cui allo specifico elenco prezzi, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche del contratto, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 4 – Pagamenti

La Stazione Appaltante paga l'Appaltatore con acconti in ragione di quantità della prestazione resa nel periodo di riferimento, previa emissione di fattura da saldare entro giorni trenta dalla ricezione (art. 4 d.lgs. 231/2002). Il pagamento degli acconti non costituisce accettazione della Stazione Appaltante

COMUNE DI COLOGNA VENETA

Provincia di Verona

Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici e Manutentivo

della quota di prestazione pagata (art. 1666 co. 2 del Codice civile).

I pagamenti, in acconto o saldo, sono subordinati alla verifica di conformità a cura del direttore dell'esecuzione che attesta la regolare esecuzione della quota di prestazione da pagare.

Il pagamento dell'ultima rata a saldo, e lo svincolo della garanzia fideiussoria, verrà effettuato entro trenta giorni dall'emissione del certificato finale di verifica della conformità.

Ai fini della fatturazione elettronica, a norma dell'art. 1 co. 209-214 della legge 244/2007, la Stazione Appaltante precisa che il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fatturazione è il seguente: "UFNWB".

Articolo 5 – Avvio, conclusione, penali

La durata del contratto d'appalto riguarda l'anno 2019, nel periodo compreso tra Luglio ed Ottobre 2019.

L'appalto potrà sempre essere prorogato per motivi tecnici, nelle more di svolgimento della nuova selezione pubblica.

Per ogni giorno di ritardo nel dare corso ai lavori, rispetto al calendario degli interventi come definito all'art. 4 del capitolato prescrizioni tecniche generali, l'Appaltatore deve una penale giornaliera di euro 1,00 per mille del corrispettivo contrattuale.

La penale è trattenuta dalla Stazione Appaltante al primo pagamento utile, previa semplice comunicazione.

Qualora i ritardi nell'adempimento determinino una penale complessiva superiore al dieci per cento del corrispettivo, la Stazione Appaltante risolverà il contratto per grave inadempimento (art. 32 co. 14-bis del d.lgs. 50/2016 e smi).

Articolo 6 – Garanzie

A garanzia degli impegni assunti, l'Appaltatore costituisce apposita Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto dell'appalto ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di legge. L'importo della cauzione è ridotta del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La garanzia fideiussoria deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Articolo 7 – Assicurazioni

L'Appaltatore deve disporre di una polizza d'assicurazione che copre i danni che possono verificarsi nell'esecuzione del contratto, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere. Detta polizza, inoltre, assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione. La polizza è valida sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Articolo 8 – Lavoratori dipendenti

L'Appaltatore riconosce il trattamento economico e applica il regime normativo stabiliti dai contratti collettivi nazionali e territoriali dei lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore rispetta le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste a tutela dei lavoratori dipendenti. Per ogni inadempimento, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Si applica l'art. 30 del Codice in merito all'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante per inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante acquisisce, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Appaltatore. A norma dell'art. 6 del DPR 207/2010, al fine di liquidare e pagare acconti e, al termine dell'esecuzione, per liquidare e pagare il saldo finale, la Stazione Appaltante verificherà il DURC dell'Appaltatore.

Articolo 9 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

COMUNE DI COLOGNA VENETA

Provincia di Verona

Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici e Manutentivo

Le prestazioni che l'Appaltatore ha indicato in sede di gara possono essere subappaltate nella misura, alle condizioni e con i limiti previsti dall'art. 105 del Codice. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Articolo 10 – Modifiche del contratto.

Le modifiche del contratto sono disciplinate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 11 – Recesso e risoluzioni

La Stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, nonché procedere con la risoluzione del contratto nei casi previsti nell'articolo 108 del citato Decreto.

Articolo 12 – Tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore osserva le prescrizioni della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutti i pagamenti nell'ambito della filiera delle imprese, come definita dall'art. 6 co. 3 del decreto legge 187/2010, saranno effettuati esclusivamente con strumenti che ne consentono la tracciabilità. Il mancato utilizzo del bonifico (bancario o postale), ovvero di altri strumenti che tracciano le operazioni, è causa di risoluzione del presente (art. 3 co. 9-bis della legge 136/2010).

L'Appaltatore comunica tempestivamente alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura di Verona, l'inosservanza della legge 136/2010 da parte dei subappaltatori, subcontraenti, cottimisti, fornitori.

Articolo 13 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

A norma dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), l'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di condotta previsti dallo stesso decreto e dal Codice di comportamento della Stazione appaltante. L'inosservanza è sanzionata, previa contestazione scritta, con la risoluzione del presente.

Articolo 14 – Controversie

Nel caso di controversie, derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del presente, Stazione Appaltante e Appaltatore escludono la competenza arbitrale. Le parti eleggono l'Autorità Giudiziaria del Foro di Verona il Giudice adito a conoscere le controversie, con competenza esclusiva.

Articolo 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente e dai documenti da questo elencati, Stazione Appaltante e Appaltatore rinviano alle norme seguenti: il Codice civile; gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.); la *lex specialis* della procedura di gara

Articolo 16 - Spese e trattamento fiscale

Il contratto d'appalto sarà nella forma di scrittura privata con firma digitale. il contratto sarà registrato solo "in caso d'uso". Le prestazioni oggetto del contratto sono soggette ad IVA.